Schede informative

# I TIROCINI

I tirocini sono disciplinati dal Decreto della Regione n. 74 – 5911 del 3 giugno 2013. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti

Il **tirocinio** è una misura **formativa** di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
Consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. **L'età minima per l'accesso è 16 anni.**

## Tipologie di Tirocinio extracurriculari

### Tirocinio formativo e di orientamento.

E' finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei giovani mediante un'esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i giovani che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi.
*Durata*. Massimo 6 mesi (proroghe comprese)

### Tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro.

E' finalizzato a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro ed è rivolto a persone inoccupate e disoccupate.
*Durata*. Massimo 6 mesi (proroghe comprese)

### Tirocinio rivolto a disabili, svantaggiati, particolarmente svantaggiati.

È finalizzato a percorsi di recupero sociale, formativo ed orientamento, di inserimento/reinserimento
*Durata*. Massimo 24 mesi per i disabili/12 mesi per svantaggiati e particolarmente svantaggiati (proroghe comprese)

### Tirocini estivi.

Tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di uno studente, iscritto ad un ciclo di studi presso l'Università o un Istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico. Le attività svolte hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente. Non è prevista indennità di partecipazione.
*Durata*. Massimo 3 mesi, coincidenti con il periodo di vacanza estiva. (proroghe comprese)

*Non rientrano nella presente disciplina*

- ✓ I tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione
- ✓ I periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche
- ✓ I tirocini transnazionali

Fonte: www.regione.piemonte.it

## L'indennità di partecipazione

L'art.1, commi 34-36, della L. 92/2012, definisce che debba essere corrisposta al tirocinante un'**indennità** per la partecipazione al tirocinio; la somma di partecipazione minima mensile di € 300,00 lordi corrispondente all'impegno massimo di 20 ore settimanali; tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino a un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un'indennità di partecipazione minima mensile pari a € 600,00 lordi.

## La convenzione e il progetto formativo

I tirocini sono regolati da apposite **convenzioni**, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati, sulla base delle disposizioni e dei modelli regionali approvati.
Alla convenzione, che può comprendere più tirocini, deve essere allegato un **progetto formativo** per ogni tirocinio, sottoscritto dai tre soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante). Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n.81 del 09 aprile 2008
Il progetto formativo deve includere i seguenti elementi essenziali:

- ✓ anagrafica
- ✓ elementi descrittivi del tirocinio
- ✓ specifiche del progetto formativo
- ✓ diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio

## Il tutoraggio

Il *soggetto promotore* individua un *referente o tutor che* collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio; programma e coordina l'organizzazione del tirocinio; monitora l'andamento del tirocinio; acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa e concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale
*Il soggetto ospitante* nomina un soggetto, denominato **tutor aziendale**, che è responsabile di attuare il piano formativo e supervisionare il percorso formativo; inserire e affiancare il tirocinante sul luogo di lavoro; promuovere l'acquisizione delle competenze del tirocinante, anche coordinandosi con altri lavoratori dell'azienda e aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.)
Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino <u>ad un massimo di tre tirocinanti</u> contemporaneamente

## La sospensione del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione <u>non concorre</u> al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

## L'interruzione del tirocinio

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in <u>qualsiasi momento</u>, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo.

Fonte: www.regione.piemonte.it